

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA

Ricorso in riassunzione

a seguito di Ordinanza n. 01399/2022 (R.G. 861/2022) emessa dal TAR Lombardia di declaratoria di incompetenza territoriale

con istanza di sospensiva,
misura cautelare monocratica
e domanda di risarcimento ex art. 30 C.p.a

Nell'interesse della docente **LABILE Raffaella**, nata a Taranto il 13/01/1986, residente in San Pellegrino Terme nel Viale della Vittoria n. 5/A, C.F. LBLRFL86A53L049V, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Laura Cacciatore (CCCLRA82L66A089D), Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), tutti del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 092236704; pec avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it; limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

1. Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, (c.f. 80185250588);

2. USR Lombardia, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 97254200153);

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma presso i cui uffici, siti nella via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati *ex lege* ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

NEI CONFRONTI DI

di tutti i docenti che hanno partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado e che risultano inseriti nel calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale.

PREMESSA

Con ricorso notificato in data 14.5.2022 e depositato il successivo 16.5.2022, iscritto al n. R.R. 861/2022, la prof.ssa Raffaella Labile proponeva impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano- contro il Ministero dell'Istruzione e l'USR Lombardia e nei confronti di tutti i docenti che, avendo partecipato al concorso ordinario relativo alla classe di concorso A060, risultavano inseriti nel calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale.

L'oggetto del ricorso riguardava l'annullamento della valutazione della prova scritta del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, sostenuta dalla ricorrente, nella parte in cui era stato attribuito il punteggio di 58 e, pertanto, inferiore alla soglia minima di accesso alla prova orale fissata in punti 70, l'annullamento del provvedimento con il quale erano stati predisposti dalla Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati e, nel dettaglio, della parte relativa ai quesiti contestati individuati come n. 7; n. 8; n. 11; n. 12; n. 19; n. 22 e n. 50, l'annullamento del calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale nella parte in cui non comprendeva il nominativo della ricorrente.

Qui di seguito, si riporta testualmente il ricorso proposto innanzi al TAR Lombardia:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA- MILANO

Ricorso

con istanza di sospensiva,
misura cautelare monocratica
e domanda di risarcimento ex art. 30 C.p.a

Nell'interesse della docente **LABILE Raffaella**, nata a Taranto il 13/01/1986, residente in San Pellegrino Terme nel Viale della Vittoria n. 5/A, C.F. LBLRFL86A53L049V, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Laura Cacciatore (CCCLRA82L66A089D), Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), tutti del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 092236704; pec avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it; limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

1. Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, (c.f. 80185250588);

2. USR Lombardia, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 97254200153);

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici, siti nella via Carlo Freguglia n. 1, sono domiciliati *ex lege* ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

NEI CONFRONTI DI

di tutti i docenti che hanno partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n.

23, classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado e che risultano inseriti nel calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale,

PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'efficacia e concessione
di misura monocratica ex art. 56 Cpa

A) della valutazione della prova scritta (conosciuta in data 04.04.2022 a seguito di pubblicazione nell'area personale del portale Istanze on line) del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, sostenuta dalla ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio **di 58 e, pertanto, inferiore alla soglia minima di accesso alla prova orale fissata in punti 70¹** (doc. n.1);

B) del provvedimento con il quale sono stati predisposti dalla Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati e, nel dettaglio, della parte relativa ai quesiti contestati individuati come n. 7; n. 8; n. 11; n. 12; n. 19; n. 22 e n. 50 nella parte in cui vengono previste come esatte risposte non conformi o, comunque, gli stessi presentano formulazione ambigua, ancorché non conosciuto;

C) dei verbali e degli atti attinenti alla correzione, l'attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti;

D) del calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale prot. n. m_pi. AOODRLO. REGISTRO UFFICIALE. U. 007887 del 31.03.2022 e della successiva integrazione prot. n. m_pi. AOODRLO. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011111 del 04.05.2022, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente (doc. nn. 2 e 3);

D) di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale degli atti sopra impugnati

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla prova orale del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal

¹ D.D. n.23/2022, art. 3 comma 5. *“La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”.*

D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, nonché

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale del summenzionato concorso.

IN FATTO

1. Con D.D. del 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal D.D. del 5 gennaio 2022 n. 23, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. La ricorrente ha sostenuto in data 23.03.2022, presso la sede di Castel Goffredo (MN), la prova scritta per la classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado; detta prova è consistita nella somministrazione di n. 50 quesiti; per ciascuno quesito sono state previste quattro opzioni di risposta tra cui il candidato doveva individuare l'unica corretta, avendo a disposizione un tempo di svolgimento di 100 minuti (cfr. D.D. 23/2022 art. 3).
3. Ai fini della valutazione della prova è stata prevista l'attribuzione di punti 2 per ogni risposta corretta e di punti 0 per ogni risposta errata o non data. L'idoneità della prova, ai fini dell'ammissione alla prova orale, si conseguiva con un punteggio minimo pari a 70.
4. Terminata la prova, ciascun candidato è venuto a conoscenza del punteggio ottenuto; in quella circostanza, tuttavia, non è stato possibile conoscere le risposte considerate errate, atteso che la prova d'esame sarebbe stata caricata in un momento successivo nell'area riservata di ciascun candidato del portale *Istanze on line*.
5. In data 04.04.2022 la ricorrente ha potuto visionare, nella propria area riservata del portale *Istanza on line*, la prova sostenuta e il punteggio conseguito, apprendendo di avere riportato un punteggio pari a 58.
6. Dall'esame della prova è emersa l'erroneità dell'azione amministrativa, consistita nell'errata formulazione di alcuni quesiti e nella conseguente valutazione degli stessi; invero, i quesiti oggetto di contestazione risultano formulati in modo ambiguo e si prestano non ad una risposta univoca ma a plurime risposte corrette; di talché, la ricorrente - pur avendo fornito una risposta corretta (tra le possibili risposte corrette tutte individuate tra le opzioni disponibili) - si è vista attribuire un punteggio pari a zero.
7. La circostanza ha, evidentemente, inficiato il risultato finale riportato dalla candidata, con un effetto preclusivo in ordine all'ammissione alla prova orale.

Per queste ragioni la ricorrente si vede costretta a presentare ricorso per impugnare l'esito della prova scritta, nonché gli ulteriori predetti provvedimenti, deducendone l'illegittimità dinanzi all'Eccellentissimo TAR Lombardia per il seguente

MOTIVO DI RICORSO

Erroneità/Ambiguità dei quesiti n. 7; n. 8; n. 11; n. 12; n. 19; n. 22 e n. 50. Eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, irragionevolezza manifesta, illogicità manifesta ed incoerenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

L'azione amministrativa è illegittima e merita censura.

Come osservato in narrativa, **ben 7 dei 50 quesiti** somministrati alla ricorrente nella prova scritta sono stati formulati in maniera ambigua ed hanno portato all'attribuzione di un punteggio errato e sfavorevole che ha precluso alla ricorrente la possibilità di partecipare alla prova orale.

Invero, dall'esame dei quesiti oggetto di contestazione emerge, in modo pacifico, una formulazione ambigua, fuorviante, oltre che idonea a prestarsi ad una pluralità di risposte corrette.

Trattasi in particolare dei quesiti n. 7; n. 8; n. 11; n. 12; n. 19; n. 22 e n. 50.

Si riportano di seguito i singoli quesiti con indicazione della risposta ritenuta corretta e quella data dalla candidata.

Il **quesito numero 7** è stato così formulato:

Nel gruppo 5 degli alimenti troviamo:

a- legumi secchi

b- ortaggi e frutta


c- cereali e derivati

d- grassi da condimento

La ricorrente ha fornito la risposta di cui alla lettera b (ortaggi e frutta); nondimeno, la risposta ritenuta corretta dal sistema è stata quella riportata alla lettera d (grassi da condimento).

La risposta indicata come corretta dal sistema risulta, in verità, errata.

Come risulta da fonti scientifiche accreditate, nel gruppo V degli alimenti si individuano ortaggi e frutta, come correttamente indicato dalla ricorrente (cfr. UNITA' 6 (SINTESI 6) PAG. 1 E PAG. 6 dell'estensione online dei corsi di Cappelli, Vannucchi Principi di scienze dell'alimentazione



• secondo il *contenuto in principi nutritivi*, con questo criterio è possibile raggruppare gli alimenti in **cinque gruppi** abbastanza omogenei:

- gruppo I latte e derivati
- gruppo II carne, pesce, uova, legumi
- gruppo III cereali, derivati e farinacei in genere
- gruppo IV grassi animali e vegetali
- gruppo V ortaggi e frutta

Questa ultima classificazione è molto utile per la composizione di diete e menù tenendo presente che:

1. tutti i gruppi devono essere rappresentati nel menù giornaliero, anche se in quantità diverse
2. le sostituzioni degli alimenti vanno fatte all'interno di uno stesso gruppo.

Il quesito numero 8 è stato così formulato:

Per il ciclo dei rifiuti le 4 R significano:

a raccolta, riciclaggio, riuso, riduzione

b riciclaggio, rigenerazione, riduzione, riuso

c riciclaggio, riparazione, riduzione, riuso

d riciclaggio, raccolta, riparazione, riuso.

La ricorrente ha fornito la risposta di cui alla lettera b (riciclaggio, rigenerazione, riduzione, riuso), mentre la risposta ritenuta corretta è stata quella riportata alla lettera c (riciclaggio, riparazione, riduzione, riuso).

Anche la risposta fornita dalla ricorrente a detto quesito risulta corretta secondo le classificazioni fornite dal Ministero della Transizione Ecologica sul proprio sito istituzionale ([cfr. sito del Ministero della Transizione Ecologica, ultimo aggiornamento 02.07.2021](#)).



Il quesito numero 11 è stato così formulato:

Quale dei seguenti elementi di lega influisce maggiormente sulla resistenza del tagliente negli acciai per utensili:

a Nikel

b Manganese

c Cromo

d Tungsteno

La ricorrente ha fornito la risposta di cui alla lettera c (Cromo); nondimeno, la risposta ritenuta corretta è stata individuata nella lettera d (Tungsteno).

La formulazione del quesito in questione è da ritenersi ambigua e fuorviante, atteso che si presta, evidentemente, a plurime opzioni di risposta tutte corrette; come risulta da fonte accreditata, la risposta fornita dalla ricorrente rientra tra le opzioni corrette (cfr. o Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto/2 di Alberto Pandolfo e Giancarlo Degli Esposti Edizione mista Area Tecnica Calderini, anno di pubblicazione 1 gennaio 2012 pag. 142). La stessa definizione viene data dal sito wikipedia per gli acciai per utensili.



Acciai al carbonio per utensili [[modifica](#)]

[modifica wikitesto](#)]

In questa categoria rientrano gli acciai semplici al carbonio e gli acciai al carbonio debolmente legati. I primi hanno una percentuale di carbonio di 1,00-1,30% e nessun elemento di lega; presentano un'elevata durezza a freddo (HRC=65-70) che però diminuisce rapidamente quando sono riscaldati anche per breve tempo al di sopra dei 200 °C; per questo motivo vengono usati in lavorazioni a bassa velocità di taglio e in lavorazioni di materiali poco resistenti. Gli acciai al carbonio debolmente legati, invece, hanno una percentuale di carbonio dello 0,90-1,30% ed elementi di lega in percentuale inferiore allo 0,5% : possono trovarsi elementi come il cromo, tungsteno, vanadio, molibdeno e manganese; questi acciai posseggono una durezza un po' più elevata dei precedenti e la conservano sino a una temperatura leggermente più elevata. Le applicazioni sono le stesse dei precedenti acciai semplici al carbonio.

acciai al carbonio debolmente legati. I primi hanno una percentuale di carbonio di 1,00-1,30% e nessun elemento di lega; presentano un'elevata durezza a freddo (HRC=65-70) che però diminuisce rapidamente quando sono riscaldati anche per breve tempo al di sopra dei 200 °C; per questo motivo vengono usati in lavorazioni a bassa velocità di taglio e in lavorazioni di materiali poco resistenti. Gli acciai al carbonio debolmente legati, invece, hanno una percentuale di carbonio dello 0,90-1,30% ed elementi di lega in percentuale inferiore allo 0,5% : possono trovarsi elementi come **cromo**, tungsteno, vanadio, molibdeno e manganese; questi acciai posseggono una durezza un po' più elevata dei precedenti e la conservano sino a una temperatura leggermente più elevata. Le applicazioni sono le stesse dei precedenti acciai semplici al carbonio.

Il quesito numero 12 è stato così formulato:

Che cosa si intende per resistenza meccanica di un materiale?

a resistenza alle basse temperature

b capacità di resistere all'azione di carichi esterni

c resistenza alle alte temperature

d resistenza alla penetrazione di un altro corpo.

La ricorrente ha fornito la risposta di cui alla lettera d (resistenza alla penetrazione di un altro corpo), mentre il sistema ha individuato come corretta l'opzione di cui alla lettera b (capacità di resistere all'azione di carichi esterni).

Anche la formulazione del quesito in questione è da ritenersi ambigua e fuorviante, atteso che si presta, evidentemente, a plurime opzioni di risposta tutte corrette; come risulta da fonte accreditata, la risposta fornita dalla ricorrente rientra tra le opzioni corrette (cfr. Manuale di Meccanica Nuova Edizione rinnovata e ampliata di Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tomasello SECONDA EDIZIONE Hoepli, anno di pubblicazione 1 marzo 2016 SEZIONE F pag. 42 (F-42)).



La resistenza meccanica

La *resistenza meccanica* è «il massimo sforzo che un generico materiale, sotto forma di provino, è in grado di sopportare prima della rottura». La capacità dei materiali di resistere ai vari tipi di sollecitazione può essere misurata con prove specifiche di *compressione*, *trazione*, *flessione*, *taglio*, *torsione*, e pertanto si parlerà, rispettivamente, di *resistenza a compressione*, *resistenza a trazione* ecc.

Tale attitudine dipende da innumerevoli fattori:

- qualità dei materiali;
- condizioni di fabbricazione e conservazione;
- stato di tensione (monoassiale, biassiale, triassiale);
- rapidità di applicazione, durata ed eventuale ripetizione del carico;
- situazioni climatiche.

In linea di massima, i materiali ricorrenti nell'ingegneria civile sono di tre specie:

- *duttili* (come l'acciaio);
- *fragili* (quali il calcestruzzo, la ghisa, le pietre e i laterizi);
- *plastici* (ad esempio l'argilla).

Di norma i materiali *duttili* vengono provati a *trazione* (o sottoposti a verifiche di *durezza*), i *fragili* a *compressione*, i *plastici* a *taglio*.

Il quesito numero 19 è stato così formulato:

Quale fra i seguenti tipi di ghisa non esiste:

a grigia

b bianca

c trotata

d cementata

La ricorrente ha fornito la risposta di cui alla lettera c (trotata); nondimeno, la risposta ritenuta corretta è quella riportata alla lettera d (cementata).

La risposta indicata come corretta dal sistema risulta, invece, errata.

Invero, come risulta da fonti scientifiche accreditate la ghisa cementata non può certo ritenersi inesistente, risultando al contrario, corretta la risposta fornita dalla ricorrente (cfr. Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto/1 di Alberto Pandolfo e Giancarlo Degli Esposti Edizione mista Area Tecnica Calderini, anno di pubblicazione 1 gennaio 2012 pag. 96).



Accessori

Sega a tazza per forare in carico



Ghisa - Acciaio (mm)	Ghisa cementata - Cemento(mm)	Plastici(mm)
16 - 3/4"	17 - 3/4"	
20		
24 - 1"	22 - 1"	25 - 1"
27		
30 - 1.1/4"	29 - 1.1/4"	32 - 1.1/4"
37 - 1.1/2"	35 - 1.1/2"	38 - 1.1/2"
44 - 2"	44 - 2"	44 - 2"
48		
60 - 2.1/2"	60 - 2.1/2"	63 - 2.1/2"
70 - 3"	68 - 3"	70 - 3"
95 - 4"	95 - 4"	92 - 4"
102		
140 - 6"		

SEGA A TAZZA PER FORARE IN CARICO su tubazioni acciaio, ghisa, ghisa cementata, cemento, cemento amianto, PE e PVC

Le seghe a tazza sono vendibili anche separatamente dall'apparecchiatura foratubi

A causa del continuo aggiornamento delle norme, verificarne la compatibilità con le normative nazionali vigenti. Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria a migliorarli.

Il quesito numero 22 è stato così formulato:

Quale forno è più adatto alla fabbricazione di acciai speciali?

a convertitore Linz-Donawitz

b convertitore Bessemer-Thomas

c forno elettrico ad arco

d Martin-Siemens

La ricorrente ha fornito la risposta di cui alla lettera a (convertitore Linz-Donawitz);

al contrario, il sistema ha individuato come opzione corretta la riportata alla lettera c (forno elettrico ad arco).

La formulazione del quesito in questione è da ritenersi ambigua e fuorviante, atteso che si presta, evidentemente, a plurime opzioni di risposta tutte corrette; come risulta da fonte accreditata, la

risposta fornita dalla ricorrente rientra tra le opzioni corrette (cfr. NUOVO STA Scienze e Tecnologie Applicate di Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tomasello Edizione OPENSCHOOL Hoepli, anno di pubblicazione 1 Marzo 2015 pag. 15 e pag 16, dove prende in considerazione il silicio, quale acciaio speciale).



Il quesito numero 50 è stato così formulato:

La responsabilità della stesura e dell'aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è del:

a dirigente scolastico e del delegato RSPP.

b solo dirigente scolastico.

c dirigente scolastico e dei delegati RSPP e RLS.

d dirigente scolastico, dei delegati RSPP e RLS assieme al medico del lavoro se presente.

La ricorrente ha fornito la risposta di cui alla lettera d (dirigente scolastico, dei delegati RSPP e RLS assieme al medico del lavoro se presente) mentre la risposta ritenuta corretta è stata quella riportata alla lettera b.

Anche con riferimento al quesito in commento, **la risposta fornita dalla ricorrente deve intendersi corretta**, tenuto conto del disposto di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs 81/2008.

Testo in vigore dal: **24-9-2015**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 29.

Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



AREA 81
SICUREZZA E
MEDICINA SUL LAVORO

[Corsi](#) ▾ [Servizi](#) ▾ [Chi siamo](#) ▾ [Blog](#) ▾ [Scopri se sei in regola](#) [Conta](#)

Aggiornamento DVR: figure coinvolte

Le figure coinvolte nell'aggiornamento del DVR sono le stesse che partecipano alla sua prima redazione.

Si parla quindi di:

- Datore di lavoro, a cui spetta la presentazione del DVR e che a tale scopo si avvale della consulenza di professionisti.
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che ricopre due funzioni. Innanzitutto, supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR. In secondo luogo, lo aiuta ad attuare le misure di protezione e prevenzione previste per l'attività in seguito alla valutazione dei rischi.
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che deve essere consultato per la redazione della valutazione (così da scioglierne alcuni nodi di contenuti) e poi ricevere una copia del DVR.
- Medico competente, qualora per l'attività in questione siano previsti anche protocolli di sorveglianza sanitaria. In questo caso il medico di competenza andrà a curare alcuni elementi specifici all'interno del DVR.

In definitiva, alla luce di quanto esposto, i quesiti oggetto di contestazione sono i seguenti: 7, 8, 11, 12, 19, 22 e 50, per un totale di 7 quesiti su 50.

Come già detto, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio finale di 58.

Tale punteggio risulta insufficiente per l'ammissione alle prove orali.

Nondimeno, nella fattispecie concreta, il punteggio insufficiente conseguito dalla ricorrente deve ascriversi proprio all'evidente errore in cui è incorsa la Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai fini della formulazione dei quesiti e della redazione dei riferimenti per la valutazione della prova, atteso che, in ragione di quanto esposto, non solo non risulta chiaramente e precisamente individuabile un'unica ed inequivocabile risposta corretta tra le alternative proposte quanto, a fronte di risposte pacificamente corrette è stato attribuito un punteggio pari a zero.

Prova della resistenza.

quesito	punteggio assegnato	punteggio spettante	
7	0	2	
8	0	2	
11	0	2	
12	0	2	
19	0	2	
22	0	2	
50	0	2	

total	0	1	
e		4	

punteggio riportato nella prova	5 8
maggior punteggio da assegnare	1 4
punteggio rettificato	7 2

Può dirsi, pertanto, fornita prova di resistenza ai fini dell'accoglimento del ricorso.

In assenza delle ambiguità ed inesattezze dei quesiti censurati, non vi è dubbio che la prova svolta dalla ricorrente e le risposte date avrebbero certamente consentito di conseguire un punteggio più che utile ai fini dell'ammissione alla prova orale (72).

Del resto, una volta posta la domanda, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica della stessa amministrazione né l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta **(dato che tra le alternative di risposta ve ne deve essere una sola esatta)**.

Sul punto, non può sottacersi come, in materia di prove concorsuali con quiz a risposta multipla, è orientamento ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo cui *“La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.* (Consiglio di Stato, sez. III, n. 158/2021, Cfr anche: Tar Lazio, sez. III, n. 7392/2018; Cons. Stato, sez. V, n. 3060/2015).

E' chiaro, dunque, che nei test a risposta multipla, ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da neutralizzare l'effetto negativo dei quesiti errati sulla valutazione complessiva della candidata (Cons. di Stato, VI, n. 2673/2015).

In una controversia analoga, il T.A.R. Lazio - Roma ha ritenuto che la predisposizione di quiz contemplanti quesiti formulati in maniera errata mina il principio di *“univocità del quesito e dello stesso*

contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito... pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto... Il motivo è pertanto fondato e va accolto nei termini indicati, con conseguente obbligo dell'amministrazione regionale di procedere alla correlata rettifica della graduatoria finale attribuendo al ricorrente la posizione allo stesso spettante anche alla luce degli "scorrimenti" nelle more disposti" (TAR Lazio - Roma, sent. n. 14267/2019).

La sottoscritta difesa ritiene dirimente una verifica tecnica da affidare alla stessa Amministrazione, la quale dovrà prendere in esame le censure mosse alla luce delle risultanze documentali emergenti dai testi didattici e normativi indicati nel corpo del presente ricorso.

RICHIESTA DI SOSPENSIVA EX ART. 55 CPA

Nelle more della conclusione del giudizio, il diritto della ricorrente rischia di essere definitivamente compromesso con conseguente pregiudizio grave ed irreparabile, posto che sono già in corso le prove orali per la classe di concorso A060.

La ricorrenza del *periculum in mora*, unitamente al conclamato *fumus boni iuris*, giustificano la richiesta della misura cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati e dell'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso in questione.

L'adozione della misura interinale richiesta non appare suscettibile di portare ad una distorsione del meccanismo selettivo, ma, al contrario, assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico diretto all'individuazione **dei migliori candidati** aumentando la platea dei partecipanti con soggetti che hanno dato prova di preparazione e competenza e che, solo per ragioni estranee alla propria volontà e capacità, hanno visto compromesso l'esito della prova concorsuale.

E' appena il caso di osservare che un accoglimento a distanza di anni avrebbe l'effetto di provvedimento *inutiliter datum*, non essendo idoneo a far conseguire alla ricorrente il bene della vita a cui aspira.

La concessione di una tal misura è ormai pacifica in giurisprudenza posto che lo stesso Consiglio di Stato ha più volte disposto l'ammissione con riserva nella considerazione che *"la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito"* (C.d.S. Ord. n. 351/06).

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO MONOCRATICO
AI SENSI DELL'ART. 56 CPA

Nelle more della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, appare necessaria e si auspica l'emissione di una misura cautelare presidenziale idonea ad anticipare gli effetti della misura collegiale e consentire alla ricorrente di partecipare con riserva alla prova orale già in corso di espletamento.

Sul punto, deve rilevarsi che è stato già diffuso il calendario per l'espletamento della prova orale che risulta essere stato pubblicato in data 31.03.2022 e integrato in data 04.05.2022. Dal calendario si evince che per le prove orali hanno avuto inizio a far data dal 21.04.2022 e l'ultima convocazione è prevista per il 12.06.2022.

E' evidente che il tempo fisiologico per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza camerale rischia di arrecare pregiudizio alle ragioni della ricorrente. Al contrario, l'auspicata misura cautelare presidenziale si appalesa idonea a garantire la partecipazione con riserva alla prova orale e quindi a scongiurare il concretizzarsi di un grave ed irreparabile pregiudizio.

La misura cautelare invocata, peraltro, si coniugherebbe con le esigenze della ricorrente di giungere alla prova orale con un'adequata preparazione, circostanza che, al contrario, rischia di essere compromessa nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare.

Per questi motivi,

VOGLIA L' ECC.MO TAR LOMBARDIA,

previo accoglimento della superiore istanza cautelare collegiale e monocratica, emettere un provvedimento che consenta alla ricorrente di partecipare, anche con la formula della riserva, alle imminenti prove orali;

Nel merito, si chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento degli atti impugnati per la parte di interesse, condannando il Ministero dell'Istruzione all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

In via istruttoria si chiede:

1. in via preliminare e d'urgenza che vengano richiesti chiarimenti al MI in ordine alle censure formulate con riferimento ai quesiti contestati;
2. che venga disposta verifica tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a. da affidare alla stessa Amministrazione ai fini di accertare i denunciati vizi dei quesiti contestati.

DICHIARAZIONE VALORE

I sottoscritti Avv.ti Laura Cacciatore, Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 2° co., DPR 115/2002 che il valore della presente controversia è indeterminato, che la stessa rientra tra le controversie di pubblico impiego ed è soggetta al contributo unificato di € 325,00.

Si produce:

1. prova completa con indicazione del punteggio conseguito;
2. calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale prot. n. 007887 del 31.03.2022;
3. integrazione calendario di convocazione prova orale prot. n.0011111 del 04.05.2022;
4. estratto fonti di contestazione quesiti;
5. D.D. del 21 aprile 2020 n. 499,
6. D.D. del 5 gennaio 2022 n. 23

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti difensori premesso che:

- 1) il ricorso è stato notificato alle amministrazioni intimare;
- 2) in mancanza di una graduatoria finale, non sussistendo controinteressati effettivi ed ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i soggetti indicati nel calendario di convocazione alla prova orale per la medesima classe di concorso che - in virtù dell'accoglimento del suesteso ricorso potrebbero essere potenzialmente pregiudicati;
- 3) essendo l'azione diretta all'ammissione con riserva alla prova orale e stante l'omessa indicazione del punteggio conseguito dai candidati inseriti nel calendario delle convocazioni alla stessa prova orale, non risultano individuabili controinteressati effettivi nei confronti dei quali effettuare la notifica nelle forme ordinarie.

Rilevato che:

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero di destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;

ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendo le modalità".

Considerato, a tal proposito, che:

il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, come notifica alternativa a quella tradizionale, la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo della P.A. interessata al procedimento.

Per queste ragioni, i sottoscritti difensori

CHIEDONO

che il Presidente di codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia autorizzare, anche con decreto monocratico, la notificazione del suesteso ricorso ai controinteressati mediante pubblici proclami.

Qualora venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione, che la stessa avvenga sia in sede centrale che nella territoriale competente e che sia imposto alle stesse di rilasciare attestazione di avvenuta pubblicazione.

2. Con decreto n. 00562/2022 REG.PROV.CAU., pubblicato il 17.05.2022, il Presidente rigettava l'istanza di misura cautelare monocratica, ritenendo la sede collegiale idonea a soddisfare pienamente l'interesse azionato, e fissava per la trattazione collegiale l'udienza del 14/06/2022.

3. In vista della camera di consiglio, la difesa depositava in data 8.6.2022 una memoria difensiva che integralmente si trascrive:

Memoria Difensiva

(N. 861/2022 R.Ric - Camera di consiglio del 14 giugno 2022 Relatore S. C. Cozzi)

per **Raffaella LABILE**, nata a Taranto il 13/01/1986, residente in San Pellegrino Terme nel Viale della Vittoria n. 5/A, C.F. LBLRFL86A53L049V, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Cacciatore, Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo del Foro di Agrigento,

Ricorrente

CONTRO

1. Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, (c.f. 80185250588);

2. USR Lombardia, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 97254200153);

Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano

Resistenti

In vista dell'udienza camerale del 14 giugno prossimo, letta la memoria di costituzione dell'Amministrazione intimata, i sottoscritti difensori formulano le seguenti considerazioni difensive a supporto della domanda cautelare nonché delle richieste istruttorie.

Come ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo, la ricorrente lamenta l'erroneità e/o l'ambiguità dei quesiti n. 7, n. 8, n. 11, n. 12, n. 19, n. 22 e n. 50, in relazione ai quali l'amministrazione ha considerate esatte delle risposte non pertinenti.

In relazione a tutti i suddetti quesiti la ricorrente ha dato prova di avere fornito una risposta meritevole di essere considerata esatta, poiché essa corrisponde a quella desumibile dallo studio di testi scolastici e universitari di riferimento (quesiti 7,11,12,19,22).

La correttezza della risposta data dalla ricorrente al quesito numero 8 trova conferma nelle classificazioni fornite dal Ministero della Transizione Ecologica sul proprio sito istituzionale; la correttezza della risposta fornita al quesito numero 50 trova conferma dalla lettura del dato normativo di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs 81/2008.

Considerando valide tutte le risposte date ai quesiti oggetto di contestazione, la prof.ssa Labile conseguirebbe un punteggio di 72 con uno scarto di 2 punti rispetto alla soglia minima per l'ammissione all'orale².

A fronte di questa evidenza, ad oggi, la difesa erariale non ha preso posizione precisa e non è stata in grado di contestare le affermazioni della ricorrente.

Questa difesa ritiene opportuno segnalare che analoghi contenziosi pendenti presso il TAR del Lazio hanno avuto esito positivo per i ricorrenti, i quali sono stati ammessi alla prosecuzione di concorsi a cattedra avendo il Collegio, a seguito del sommario esame, ritenuto *“essere assistite dal fumus boni iuris, avendo parte ricorrente fornito adeguata dimostrazione della correttezza delle risposte fornite con riferimento ad una materia, come la Fisica, rientrando nel genus delle scienze esatte e, in quanto tali, non opinabili, senza che l'Amministrazione abbia peraltro replicato in merito.”* (CFR Tar Lazio ordinanza n. [3586/2022](#) pubblicata il 7.6.2022).

In relazione alla richiesta di verifica, si segnala che il Consiglio di Stato con riferimento ai quesiti somministrati al test di ammissione al corso di medicina 2021/22 ha disposto la verifica di ben 6 quesiti la cui risposta era stata contestata dai ricorrenti (cfr. per tutte ordinanza n. [2878/2022](#) REG.PROV.COLL. N. 00351/2022 REG.RIC.; nello stesso senso ord. n. 1578/2022; n. 1575/2022; n.1962/2022; n.1572/2022)

Considerato che le valutazioni espresse dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato nei contenziosi sopra richiamati appaiono pertinenti anche alla vicenda che ha interessato la prof.ssa Labile, richiamate le ragioni del periculum evidenziato in atti, si insiste per l'accoglimento della misura cautelare richiesta, che è l'unica idonea a mantenere la rem adhuc integra sino alla decisione definitiva in esito all'eventuale verifica.

² L'ammissione sarebbe lo stesso conseguita (punti 70) ove venissero accolte solo le doglianze per 6 dei 7 quesiti.

4. All'esito della camera di consiglio del 14/06/2022, con ordinanza n. 01399/2022 REG.PROV.COLL., pubblicata il 16.06.2022, il Tar Lombardia *“rilevato che, con il ricorso in esame, viene fra l'altro impugnato il provvedimento con il quale sono stati predisposti dalla Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati del concorso di cui è causa”*, dichiarava *“l'incompetenza territoriale del Tar adito a favore del Tar Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.”*

Tanto premesso, la docente Raffaella Labile, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, avendone interesse,

RIASSUME

innanzi a codesto Ecc.mo Tar del Lazio - sede di Roma - il giudizio già proposto innanzi al Tar Lombardia, come innanzi integralmente riportato e trascritto, riproponendo in questa sede tutte e ciascuna delle deduzioni, argomentazioni difensive e richieste ivi contenute nonché le misure cautelari che seguono.

RICHIESTA DI SOSPENSIVA EX ART. 55 CPA

Nelle more della conclusione del giudizio, il diritto della ricorrente rischia di essere definitivamente compromesso con conseguente pregiudizio grave ed irreparabile, posto che sono già in corso le prove orali per la classe di concorso A060.

La ricorrenza del *periculum in mora*, unitamente al conclamato *fumus boni iuris*, giustificano la richiesta della misura cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati e dell'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso in questione.

L'adozione della misura interinale richiesta non appare suscettibile di portare ad una distorsione del meccanismo selettivo, ma, al contrario, assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico diretto all'individuazione **dei migliori**

candidati aumentando la platea dei partecipanti con soggetti che hanno dato prova di preparazione e competenza e che, solo per ragioni estranee alla propria volontà e capacità, hanno visto compromesso l'esito della prova concorsuale.

E' appena il caso di osservare che un accoglimento a distanza di anni avrebbe l'effetto di provvedimento *inutiliter datum*, non essendo idoneo a far conseguire alla ricorrente il bene della vita a cui aspira.

La concessione di una tal misura è ormai pacifica in giurisprudenza posto che lo stesso Consiglio di Stato ha più volte disposto l'ammissione con riserva nella considerazione che *"la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito"* (C.d.S Ord. n. 351/06).

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO MONOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 56 CPA

Nelle more della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio, appare necessaria e si auspica l'emissione di una misura cautelare presidenziale idonea ad anticipare gli effetti della misura collegiale e consentire alla ricorrente di partecipare con riserva alla prova orale già in corso di espletamento.

Sul punto, deve rilevarsi che è stato già diffuso il calendario per l'espletamento della prova orale che risulta essere stato pubblicato in data 31.03.2022 e integrato in data 04.05.2022. Dal calendario si evince che per le prove orali hanno avuto inizio a far data dal 21.04.2022 e l'ultima convocazione è prevista per il 04.07.2022 (come da integrazione del calendario di convocazione disposta il 10.06.2022).

E' evidente che il tempo fisiologico per la fissazione e lo svolgimento dell'udienza camerale rischia di arrecare pregiudizio alle ragioni della ricorrente. Al contrario, l'auspicata misura cautelare presidenziale si appalesa idonea a garantire la partecipazione con riserva alla prova orale e quindi a scongiurare il concretizzarsi di un grave ed irreparabile pregiudizio.

La misura cautelare invocata, peraltro, si coniugherebbe con le esigenze della ricorrente di giungere alla prova orale con un'adequata preparazione, circostanza

che, al contrario, rischia di essere compromessa nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare.

Per questi motivi,

VOGLIA L' ECC.MO TAR LAZIO,

previo accoglimento della superiore istanza cautelare collegiale e monocratica, emettere un provvedimento che consenta alla ricorrente di partecipare, anche con la formula della riserva, alle imminenti prove orali;

Nel merito, si chiede, in accoglimento del ricorso, l'annullamento degli atti impugnati per la parte di interesse, condannando il Ministero dell'Istruzione all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

In via istruttoria si chiede:

1. in via preliminare e d'urgenza che vengano richiesti chiarimenti al MI in ordine alle censure formulate con riferimento ai quesiti contestati;
2. che venga disposta verifica tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a. da affidare alla stessa Amministrazione ai fini di accertare i denunciati vizi dei quesiti contestati.

DICHIARAZIONE VALORE

I sottoscritti Avv.ti Laura Cacciatore, Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 115/2002, che nessun contributo unificato è dovuto, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 15 c.p.a.

Si deposita oltre a copia conforme dell'ordinanza Tar Lombardia n. 01399/2022 che declina la competenza territoriale ed indica il Tar del Lazio come sede competente, i seguenti documenti già prodotti nel giudizio n. R.R. 861/2022 Tar Lombardia:

1. prova completa con indicazione del punteggio conseguito;
2. calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale prot. n. 007887 del 31.03.2022;
3. integrazione calendario di convocazione prova orale prot. n.0011111 del 04.05.2022;
4. estratto fonti di contestazione quesiti;
5. D.D. del 21 aprile 2020 n. 499,

6. D.D. del 5 gennaio 2022 n. 23
7. fascicolo contenente il ricorso originario e le notifiche

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti difensori premesso che:

- 1) il ricorso è stato notificato alle amministrazioni intimare;
- 2) in mancanza di una graduatoria finale, non sussistendo controinteressati effettivi ed ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i soggetti indicati nel calendario di convocazione alla prova orale per la medesima classe di concorso che - in virtù dell'accoglimento del suesteso ricorso potrebbero essere potenzialmente pregiudicati;
- 3) essendo l'azione diretta all'ammissione con riserva alla prova orale e stante l'omessa indicazione del punteggio conseguito dai candidati inseriti nel calendario delle convocazioni alla stessa prova orale, non risultano individuabili controinteressati effettivi nei confronti dei quali effettuare la notifica nelle forme ordinarie.

Rilevato che:

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero di destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;

ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendo le modalità".

Considerato, a tal proposito, che:

il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, come notifica alternativa a quella tradizionale, la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo della P.A. interessata al procedimento.

Per queste ragioni, i sottoscritti difensori

CHIEDONO

che il Presidente di codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia autorizzare, anche con decreto monocratico, la notificazione del suesteso ricorso ai controinteressati mediante pubblici proclami.

Qualora venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione, che la stessa avvenga sia in sede centrale che nella territoriale competente e che sia imposto alle stesse di rilasciare attestazione di avvenuta pubblicazione.

Aragona 27.06.2022

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore